CAMERA DEI DEPUTATI N. **1942**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata LICATINI

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione e smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

Presentata il 28 giugno 2019

Onorevoli Colleghi ! – Gli oli e i grassi vegetali e animali esausti costituiscono una specifica categoria di rifiuti prodotti sia dall'attività domestica quotidiana che da quella professionale, i quali, smaltiti in modo scorretto, causano molti danni ambientali. Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), previsto dall'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha dichiarato che bastano 5 litri di olio vegetale esausto, versato nelle condutture fognarie, per inquinare una superficie pari a un campo di calcio. Inoltre l'inadeguato smaltimento degli oli e dei grassi vegetali comporta ingenti costi per la collettività. Infatti, oltre a inquinare le falde acquifere, essi intasano le tubature fino ad arrivare ai depuratori, creando enormi accumuli di grasso che, solidificandosi, compromettono il corretto funzionamento degli impianti. Un conto salato soprattutto per i cittadini, che il CONOE stima in oltre 600.000 euro all'anno per il ripristino degli impianti in una città delle dimensioni di Roma. Il *report* annuale 2018 ad opera del CONOE mette in evidenza i danni ambientali connessi allo smaltimento inadeguato degli oli vegetali i quali, ad esempio, dispersi nel terreno depositano dei film sottili tali da rendere le piante impermeabili all'acqua, impedendone quindi la naturale crescita.

La presente proposta di legge, quindi, si pone l'obiettivo di facilitare la corretta gestione e l'adeguato smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, compresi i controlli, e, conseguentemente, di migliorare la salvaguardia dell'ecosistema naturale.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della legge.

L'articolo 2 intende introdurre nuove voci del codice CER relative agli oli e ai

grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali, prevedendone anche l'eventuale pericolosità, nell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che reca l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alle « disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017 ». Tale inserimento nasce dall'esigenza di colmare e, allo stesso tempo, di dare una loro autonomia a questo tipo di rifiuti, permettendo la tracciabilità della filiera e di certificare la provenienza dell'olio o del grasso che potrebbe essere trasformato in biocarburante.

La previsione della pericolosità degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali è una misura che serve a identificare quel rifiuto che, contaminato da altre sostanze o miscele, dopo una valutazione dei rischi e tenendo conto delle circostanze del caso concreto, può diventare pericoloso.

L'efficacia dell'articolo 2 è subordinata all'esperimento della procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Le linee guida sull'attività di controllo delle aziende sanitarie locali e provinciali in materia di smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge, si rendono necessarie per colmare i dubbi interpretativi aventi ad oggetto l'attività di prevenzione a cui, pure, è destinato l'operato delle aziende sanitarie locali e provinciali *ex* articolo 7-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In materia di prevenzione, risulta necessario che le citate aziende svolgano la propria abituale attività di controllo nel settore alimentare anche al fine di verificare il possesso da parte delle imprese di produzione delle necessarie convenzioni per l'adeguato e corretto smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

L'articolo 4 della presente proposta di legge prevede che le regioni, le province e i comuni definiscano le modalità di smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. La principale attività di raccolta e di smaltimento di questo tipo di rifiuto dovrebbe essere infatti effettuata da tali enti, i quali devono predisporre i necessari strumenti per agevolarne il conferimento da parte dei cittadini, coniugata altresì a una sempre più costante attività di informazione sia sulle modalità di raccolta di ogni singolo comune sia sugli effetti disastrosi che i rifiuti non gestiti correttamente hanno sull'ecosistema. Spesso, infatti, i cittadini si liberano dell'olio utilizzato per cucinare gettandolo nella rete fognaria, non consapevoli delle gravi conseguenze del loro comportamento.

L'articolo 5 della presente proposta di legge interviene sull'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato « Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio », che, in particolare, al comma 5, stabilisce delle prescrizioni in merito all'etichettatura per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il comma 5-*bis* che si intende introdurre si pone il fine di incentivare, altresì, il corretto smaltimento dell'olio esausto dei prodotti sott'olio contenuti soprattutto negli imballaggi in vetro, prevedendo un apposito invito allo smaltimento indicato nell'etichetta stessa.

L'articolo 6 della presente proposta di legge inserisce il comma 4-*bis* all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (« Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico »), che disciplina il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi. Così come previsto per gli enti locali, anche per le navi si pone il problema dello smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali utilizzati in cucina che, smaltiti erroneamente in mare, provocano ingenti danni all'ambiente marino. Pertanto, si prevede che tali rifiuti siano gestiti facendo ricorso al CONOE o agli altri sistemi autonomi previsti dall'articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina strumenti e attività per promuovere forme corrette e innovative di raccolta e gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al fine di assicurarne il recupero e di prevenire i rischi derivanti dallo scorretto smaltimento degli stessi nonché di garantire la massima tutela ambientale e sanitaria.

Art. 2.

(Modifiche all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la voce 02 02 04 sono inserite le seguenti:

« 02 02 05 oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali

02 02 06 * oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali, diversi da quelli di cui alla voce 02 02 05 »;

b) dopo la voce 02 03 05 sono inserite le seguenti:

« 02 03 06 oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali

02 03 07 * oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali, diversi da quelli di cui alla voce 02 03 06 »;

c) dopo la voce 02 04 03 sono inserite le seguenti:

« 02 04 04 oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali

02 04 05 * oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali, diversi da quelli di cui alla voce 02 04 04 »;

d) dopo la voce 02 05 02 sono inserite le seguenti:

« 02 05 03 oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali

02 05 04 * oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali, diversi da quelli di cui alla voce 02 05 03 »;

e) dopo la voce 02 06 03 sono inserite le seguenti:

« 02 06 04 oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali

02 06 05 * oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali, diversi da quelli di cui alla voce 02 06 04 »;

f) dopo la voce 02 07 05 sono inserite le seguenti:

« 02 07 06 oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali

02 07 07 * oli e grassi vegetali e animali esausti derivanti da attività professionali, diversi da quelli di cui alla voce 02 07 06 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano previo esperimento della procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Art. 3.

(Linee guida sull'attività di controllo delle aziende sanitarie locali e provinciali in materia di smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, le linee guida per la determinazione delle funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica delle aziende sanitarie locali e provinciali, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale, per una più efficace operazione di controllo e di monitoraggio sanitario e ambientale a tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle modalità di smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Art. 4.

(Obbligo di smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. Le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 196, 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definiscono le modalità di smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti e prevedono adeguati strumenti e incentivi al fine di agevolare la raccolta da parte delle imprese e dei cittadini, anche mediante la previsione di adeguati strumenti e incentivi e la stipula di accordi e contratti ai sensi dell'articolo 206 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Al fine di favorire lo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, i comuni stipulano apposite convenzioni con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti o con i sistemi autonomi di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5.

(Indicazione dell'invito al corretto smaltimento degli oli)

1. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis*. Le etichette degli imballaggi contenenti prodotti sott'olio devono contenere

l'invito a smaltire correttamente l'olio, al fine di disincentivare azioni nocive per l'ambiente ».

Art. 6.

(Smaltimento degli oli esausti prodotti dalle navi)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è inserito il seguente:

« *4-bis*. Agli oli e ai grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle navi si applicano le disposizioni dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ».

PAGINA BIANCA

18PDL0075290